



Progetto Ambiente e sviluppo: ri-cambio necessario
Finanziato nell'ambito dell'ASSE IV "Capitale Umano"
Provincia di Bari

AVVISO PUBBLICO

BA/08/2009

POR PUGLIA 2007 – 2013

Fondo Sociale Europeo

2007IT051PO005

approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007

ASSE IV – Capitale Umano

*"Informazione e sensibilizzazione in materia di
sostenibilità ambientale"*

Quadro di riferimento normativo sull'ambiente

ISBN 978-88-903261-5-8

2011



Quadro di riferimento normativo sull'ambiente

Rocco Guerriero*
Gabriella Ivone*

***ProdAI Società consortile a responsabilità limitata**
Via Ponte don Melillo c/o Università di Salerno, 84084 Fisciano (SA)
Tel: +39-089-964028 Fax: +39-089-964168
e-mail: info@prodalricerche.it, crdcpa@unisa.it
sito internet: www.prodalricerche.it, www.crdcpa.unisa.it

I medesimi avvenimenti esteriori o le medesime condizioni toccano ognuno in modo diverso o, a parità di ambiente, ognuno vive tuttavia in un altro mondo.

Arthur Schopenhauer

Il report è stato redatto da: Rocco Guerriero, Gabriella Ivone <i>ProdAI Scarl - www.prodalricerche.it</i>	
ISBN 978-88-903261-5-8	
Tutti i diritti sono riservati. È proibita la riproduzione, seppur parziale di testi, tavole e altro materiale contenuto in questa pubblicazione senza autorizzazione scritta degli autori.	
Publicato nel mese di marzo 2011	

Indice

1. Premessa	5
2. Valutazioni alla base della diffusione di una cultura ambientale	6
3. Direttive comunitarie per la salvaguardia ambientale	11
4. Quadro normativo nazionale	14
5. Quadro normativo regionale	17
6. Quadro normativo specifico dei comparti manifatturieri più presenti nel PIT4	26
6.1 Agricoltura	26
6.2 Alimentare	26
6.3 Costruzioni	29
6.4 Fabbricazione di prodotti in metallo	30
6.5 Legno-Arredo	31
6.6 Riparazione autoveicoli e motocicli	32
6.7 Sistema moda	32
6.8 Logistica	33
6.9 Ristorazione e alloggio	33
6.10 Lavorazione gomme e materie plastiche	34
6.11 Fabbricazione di prodotti chimici	34
6.12 Settore lapideo	35
6.13 Stampa e servizi connessi alla stampa	36
7. Riferimenti normativi del SISTRI	38

1. Premessa

Il progetto "Ambiente e Sviluppo: ri-cambio necessario" ha inteso analizzare l'ambiente (problemi e punti di forza) del territorio del PIT 4 sia in relazione alla situazione attuale sia in ottica prospettica.

L'indagine ha riguardato le attività di individui, istituzioni e settori produttivi che, vista l'eterogeneità intrinseca, sono regolate da norme peculiari.

Nel corso della ricerca normativa sono emersi riferimenti legislativi che afferiscono a differenti organi competenti dell'emanazione:

- norme comunitarie
- norme nazionali
- norme regionali.

Nel presente report, dopo un esame dei motivi che inducono il legislatore a promuovere la diffusione della cultura ambientale, sono riportate alcune delle normative a carattere generale ed altre che si riferiscono a specifici comparti. Si tratta di un elenco che intende fornire solo un primo inquadramento del corpus normativo che regola gli aspetti di salvaguardia ambientale.

Il carattere divulgativo della pubblicazione ha imposto la scelta di dare solo una descrizione sintetica delle finalità, evitando di addentrarsi nell'analisi degli specifici articoli.

2. Valutazioni alla base della diffusione di una cultura ambientale

La materia ambientale ha conquistato negli ultimi decenni particolare importanza, andando di pari passo con un'accresciuta sensibilità della collettività all'inquinamento ed alle ai rischi derivanti dalla sicurezza dei processi produttivi e del trasporto di sostanze nocive (si pensi al problema dei rifiuti o ai recenti disastri ecologici, in relazione specificatamente al diritto dei cittadini a godere di un ambiente salubre).

La tutela ambientale, pertanto, finisce per essere, in prima istanza, strumento di tutela della persona, di garanzia al libero e completo svolgimento della propria personalità. Il diritto ad un *habitat* non alterato assurge, allora, a diritto fondamentale della persona cui, necessariamente, devono essere subordinate le scelte della Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici in genere, sia a livello locale, sia a livello centrale.

Di qui la tendenza ad attribuire allo Stato, nella consapevolezza dei nessi esistenti tra danni all'ambiente e problematiche relative alla tutela della persona, il compito fondamentale di garantire la protezione di elementi fondamentali alla vita umana. L'idea che lo Stato sia il migliore tutore di interessi diffusi è alla base di una visione più ampia del concetto di bene pubblico, che contribuisce a dar corpo a quella categoria di *global commons* la cui essenza è rappresentata dal fatto che i beni ambientali, lungi dall'essere beni materiali, devono essere valutati quali beni economici, pur venendone a mancare l'appropriabilità.

Si preserva l'ecosistema ambientale, dunque, per una duplice ragione: proteggere l'ambiente in sé, ma, soprattutto, proteggere i soggetti che in questo ambiente vivono.

La Costituzione, nel riconoscere il valore della persona umana, con l'affermazione della dignità, della libertà e della sicurezza, fa emergere nuovi diritti che di per sé già esistono ma che debbono essere riconosciuti e garantiti. L'art. 9 Cost. collega aspetti naturalistici e culturali in una visione non statica ma dinamica, non meramente estetica ma di protezione integrata e complessiva dei valori naturali. Allo stesso modo eleva la salute a diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività. Ciascun uomo, essendo titolare di diritti inviolabili, sia come singolo sia come membro delle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità, ha un diritto fondamentale alla salute non solo in quanto singolo, ma anche come membro delle comunità che frequenta e ha, quindi, un diritto all'ambiente salubre.

Quanto alla natura giuridica, trattandosi di un diritto fondamentale di ogni uomo, è chiaro che si tratta di un diritto collettivo (o diffuso che dir si voglia) che appartiene al singolo in quanto tale e in quanto membro della collettività.

Quanto all'oggetto, esso non è, come avviene per tutti i diritti umani, la stessa persona umana, ma è il bene ambiente, la cui salvaguardia è indispensabile per la dignità, la libertà e la sicurezza dell'uomo.

In realtà, ci troviamo di fronte ad un fenomeno nuovo: il valore dell'uomo è esteso fino a ricomprendere l'ambiente. L'uomo è parte dell'ambiente, e come ha valore l'uomo, così si riconosce valore all'ambiente.

In sostanza si tratta di un diritto soggettivo collettivo su un bene comune: il bene ambiente.

Emerge con chiarezza, in questa prospettiva, il concetto unitario di ambiente, inteso come complesso di elementi (aria, acqua, natura, biodiversità, energie) appartenenti al singolo uomo ed all'umanità nel suo complesso.

Certo la gestione dell'ambiente richiede l'intervento della pubblica amministrazione, ma ciò non significa che quest'ultima non possa e non debba agire quale rappresentante degli interessi della collettività e che ciascun individuo non abbia un diritto soggettivo collettivo all'aria respirabile, all'acqua pulita, alla bellezza del paesaggio e così via.

L'accresciuto interesse verso le materie ambientali ha ottenuto un forte impulso dalla legislazione comunitaria, da sempre attenta ed operativa nel settore in esame, ma la vera svolta si è avuta solo con il Trattato di Maastricht del 1992, nel quale, per la prima volta, la nozione di sviluppo sostenibile ha guadagnato un posto di primaria importanza nel quadro legislativo comunitario.

Il Trattato, infatti, prevede un'integrazione della tutela ambientale in tutte le altre politiche economiche e sociali dell'Unione, ed in particolare in quelle che riguardano il commercio, l'industria, l'energia, l'agricoltura, i trasporti e il turismo.

Al riguardo, però, occorre ricordare la difficoltà di coniugare, a livello europeo, la tutela dell'ambiente con i principi della libera concorrenza. In altri termini, la protezione ambientale, in taluni casi, è stata addirittura avvertita come un freno allo sviluppo economico ed imprenditoriale.

In questo senso, oltre ad un quadro regolamentare pensato ad hoc per la disciplina della materia ambientale, l'Unione dispone di strumenti più propriamente tecnici trasferiti attraverso la normativa nazionale. Inoltre, sono previsti dei sistemi – che rispondono al principio noto nella pratica come "chi sbaglia (*rectius*: chi inquina) paga" – per operare una funzione deterrente sui soggetti che esercitano attività particolarmente pericolose per il sistema ambientale.

Potrebbe però dirsi che l'Unione Europea, dopo aver dettato le prime linee guida, dopo aver apprestato un quadro normativo di riferimento, sia ora impegnata in quella che potremmo definire "una fase ulteriore" nella predisposizione di un'adeguata tutela ambientale.

Il riferimento è al fatto che l'Unione tende non solo a proteggere l'ambiente ed a sanzionare i colpevoli di illeciti ed abusi, ma, consapevole che l'ambiente è sì di tutti ma al tempo stesso da tutti abitato, si propone di incentivare forme di sviluppo della sensibilità dei singoli cittadini europei. Sono stati pertanto predisposti adeguati sistemi di informazione e di comunicazione mirati a far conoscere le politiche comunitarie e, nel contempo, ad impartire a tutti i singoli componenti dell'Unione un'educazione al rispetto dell'ambiente.

Al riguardo è importante sottolineare come l'Unione debba contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi dei consumatori nonché promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.

A partire, dunque, dagli anni Novanta, l'approccio alla tematica ambientale si è modificato gradualmente favorendo la crescita e la diffusione di politiche volte a promuovere, con il coinvolgimento fattivo di una pluralità di attori, l'adozione volontaria di strumenti finalizzati alla salvaguardia ambientale.

Questo cambiamento di prospettiva ha segnato il passaggio dalla logica impositiva del "comando e controllo" ad un'impostazione che, superando l'approccio *end of pipe* e facendo leva sulla prevenzione degli impatti ambientali, trova la sua applicazione più efficace nella promozione di accordi e nell'applicazione di strumenti di tipo volontario.

Dal punto di vista delle imprese, questo cambiamento ha coinciso con il passaggio da una considerazione della questione ambientale intesa come vincolo ed onere, all'adozione di

un approccio proattivo alla gestione della variabile "ambiente" interpretata come opportunità di sviluppo, se non come risorsa strategica, fonte di vantaggio competitivo, anche in considerazione del progressivo ampliarsi della fascia di consumatori *green oriented*.

La Regione Puglia ha sempre posto al centro del proprio operato la tutela dell'ambiente, la salvaguardia del territorio e dei suoi 800km di costa, il miglioramento della qualità della vita, il risanamento dei siti inquinati, la gestione ottimale dei rifiuti, lo sviluppo e la compatibilità ambientale. La qualità dell'aria assume una grande rilevanza per gli impatti che essa ha sull'ambiente e, quindi, sui cittadini.

Sul territorio regionale numerosi impianti industriali emettono in atmosfera grandi quantitativi di sostanze nocive (si pensi all'ILVA di Taranto che contribuisce in maniera significativa alle emissioni nazionali di furani, diossina e altre sostanze inquinanti).

La Regione Puglia è intervenuta per modificare, riequilibrare e coniugare le ragioni della salute e quelle del lavoro.

Questo percorso verso l'eco-efficienza è sostenuto da un processo di definizione e sviluppo di una serie di strumenti di supporto alla sostenibilità ambientale. Tra questi si possono distinguere due categorie:

- strumenti che intervengono principalmente sui processi gestionali, quali i sistemi di gestione ambientale e gli acquisti verdi
- strumenti che intervengono direttamente sul processo produttivo o di progettazione del prodotto/servizio.

Anche la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti rappresenta, dunque, l'obiettivo fondamentale volto alla salvaguardia ambientale.

Una campagna integrata di informazione e sensibilizzazione rappresenta uno strumento fondamentale per approcciare in modo integrato la gestione dei rifiuti e, più in generale, le problematiche ambientali.

La Regione Puglia è fortemente impegnata in azioni di tutela delle risorse e dell'ambiente intesi come complesso delle matrici ambientali: aria, suolo ed acqua.

La gestione dei rifiuti è prioritaria: la riduzione degli sprechi, il riuso dei materiali, il loro impiego diretto o indiretto in nuovi cicli produttivi – e il conseguente limitato impiego di impianti di smaltimento (discariche ed inceneritori) – rappresentano azioni fondamentali, moderne ed eco-sostenibili sulle quali cittadini ed imprese sono chiamati a riflettere e a fornire il loro prezioso contributo.

Il Piano rifiuti della Regione Puglia del 2009 e la nuova Legge di Bilancio hanno fissato nuovi importanti traguardi per la raccolta differenziata e suggeriscono una cultura dell'ambiente più in sintonia con le sfide della modernità.

Impongono, cioè, una profonda riflessione sull'economia del rifiuto che richiede un forte impulso alla raccolta ed al recupero, limitando costosi smaltimenti e creando anche inedite opportunità imprenditoriali che a loro volta producono occupazione e ricchezza distribuita.

Una delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi posti è la campagna integrata che richiede un'energica collaborazione da parte di tutti, sia nei comportamenti quotidiani dei cittadini, che nell'organizzazione degli addetti ai lavori, promuovendo la creazione ed il consolidamento di una filiera in grado di agire a più livelli istituzionali ed imprenditoriali.

La gestione del problema rifiuti, infatti, coinvolgendo l'intero ciclo di vita dei beni (dalla produzione, alla distribuzione, all'utilizzo e consumo del bene fino al suo successivo smaltimento) interessa l'intera collettività, ponendo al cuore della filiera l'importantissimo

ruolo del cittadino-consumatore, che è così in grado di operare delle scelte sui prodotti che acquista e che può ridurre la produzione e differenziare i suoi rifiuti. Alimentando così un consumo critico che, in definitiva, è la consapevolezza del futuro. Il consenso della popolazione ha, quindi, un ruolo decisivo sul ciclo della gestione dei rifiuti.

Spesso tutte le attenzioni sono rivolte alla costruzione di una discarica o di un impianto di termovalorizzazione.

Oggi, invece, si vuole provare a concentrare l'attenzione sulla filiera del riutilizzo dei materiali. Tale scelta nasce dalla convinzione che solo attraverso un uso consapevole delle risorse ed una presa di coscienza dei cittadini si possa sperare nel successo della raccolta differenziata che può concretamente contribuire a ridurre la realizzazione delle prime due opzioni.

Il principio del riuso, anche se apparentemente risulta di difficile attuazione, fonda le sue radici nella cultura popolare, ma anche nei principi dei sistemi ecologici naturali, in cui nulla o quasi nulla di quanto viene prodotto da un organismo vegetale od animale va sprecato.

Non si vuole di certo proporre un ritorno alla preistoria, una rinuncia alla tecnologia, né immaginare che si sia in grado, da un giorno all'altro, di risolvere la problematica della gestione dei rifiuti smettendo di produrli.

È necessario tuttavia costruire un nuovo equilibrio, più avanzato di quello attuale. Il riuso degli imballaggi, l'introduzione dei dispenser nella grande distribuzione, la produzione di compost di qualità da destinare ai suoli impoveriti della nostra terra, l'utilizzo delle materie prime seconde da rifiuto, sono azioni avanzate, moderne ed ecologicamente sostenibili sulle quali la governance regionale è impegnata.

Il problema della gestione dei rifiuti in ambito aziendale ha acquisito nel tempo una sempre maggiore rilevanza connessa, da un lato, alla crescente tutela dell'ambiente (intesa come maggiore attenzione all'uso delle risorse ed al recupero degli scarti delle lavorazioni) e dall'altro agli importanti risvolti di carattere economico ad essa connessi. Tutto ciò ha prodotto dirette implicazioni nelle scelte strategiche da parte dei soggetti economici e nelle loro politiche commerciali.

Il miglioramento continuo delle prestazioni e dell'efficienza ambientale da parte delle imprese di produzione genera dei riflessi immediati sulla riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

Le attività fin qui sviluppate e ancora da sviluppare sono volte alla promozione di nuove strategie di orientamento delle imprese per affermare sistemi di gestione ambientale moderni ed eco-compatibili all'interno dei processi industriali e dei servizi (certificazioni ambientali), alla modificazione delle tecnologie di processo per ridurre l'inquinamento (eco-efficienza dei cicli di produzione e di consumo), alla riduzione delle emissioni, al perseguimento dell'efficienza energetica, all'innovazione ambientale di prodotto, oltre che di processo, attraverso il miglioramento delle prestazioni ambientali e l'espressione delle potenzialità di riutilizzo e recupero di materia anche a fine vita.

Il perseguimento di tali importanti obiettivi può trarre vigore e vivacità da momenti di confronto pubblico articolati in seminari e convegni finalizzati, in linea con quanto previsto dalla comunità europea, al fine di sensibilizzare sui sistemi di gestione ambientale nelle imprese, le buone prassi per una corretta gestione dei rifiuti da parte dei soggetti economici operanti nel settore manifatturiero, edile, commerciale ed agricolo.

La Commissione Europea, nella Comunicazione "Responsabilità Sociale: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile", definisce tale responsabilità come "integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese in tutte le operazioni commerciali e produttive, nei processi decisionali e nei rapporti tra l'azienda e i propri interlocutori".

Agire in senso ambientalmente responsabile per un'impresa significa superare i vincoli legislativi cui è tenuta, per investire volontariamente nella strutturazione delle proprie scelte, nel capitale umano, nell'innovazione, contribuendo a rendere minimo l'impatto ambientale.

L'impresa che si impegna in senso ambientalmente responsabile, attraverso la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti o mediante il riutilizzo delle materie prime, crea importanti effetti diretti ed indiretti sia al proprio interno sia nei confronti della collettività. Tra gli effetti diretti si possono annoverare, ad esempio, un netto miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza sul lavoro, una riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti, una riduzione dei costi per l'acquisto di sostanze tossiche, fattori questi che influiscono positivamente sulla produttività d'impresa e rendono l'azienda efficiente e competitiva.

Negli effetti indiretti si valorizza la dimensione della "reputazione aziendale", valore che ha impatto significativo sull'immagine dell'impresa stessa.

La responsabilità ambientale nasce, pertanto, da una vera e propria cultura d'impresa orientata alla sostenibilità e fondata sulla necessità di conciliare gli interessi economici con le esigenze ambientali.

Questo lavoro, ispirato al principio "*Think global, act local*", rappresenta un contributo sulle buone pratiche da assumere, finalizzate alla tutela dell'ambiente ed al risparmio delle risorse naturali in un contesto in cui tale tematica assume rilevanza globale.

L'ambiente, dunque, costituisce il condizionamento fondamentale della vita e dello sviluppo dell'uomo. Il problema dell'ambiente si riflette, per un verso, sul fenomeno della responsabilità, che è il concetto più frequentemente invocato quando si discute di questioni che, come quella ambientale, hanno una dimensione sociale essenziale (si pensi ad esempio alle preoccupazioni per l'ambiente in settori quali quelli dell'energia, dei trasporti, dell'agricoltura o del turismo); e per altro incide sul concetto di appropriabilità, attesa la difficoltà di cogliere quella forma di tutela della situazione giuridica soggettiva che si costruisce per l'appunto in termini di appartenenza.

Nei capitoli successivi si riportano le principali norme emanate a livello comunitario, nazionale e della Regione Puglia in tema ambientale. L'intento non è stato quello di riportare tutte le normative emanate quanto seguirne le evoluzioni tese a garantire il diritto ad un *habitat* non alterato.

3. Direttive comunitarie per la salvaguardia ambientale

VI Programma d'Azione per l'Ambiente della comunità Europea (2001-2010)

Relativamente agli obiettivi di protezione ambientale, tale programma mira a:

- stabilizzare le concentrazioni di gas serra nell'atmosfera ad un livello che non causi variazioni innaturali del clima terrestre
- proteggere e ove necessario risanare la struttura e il funzionamento dei sistemi naturali
- arrestare la perdita di biodiversità
- proteggere il suolo dall'erosione e dall'inquinamento
- ottenere una qualità dell'ambiente tale che i livelli dei contaminanti di origine antropica non diano luogo ad impatti significativi né a rischi per la salute umana.

Strategia sulla Salute – COM(2003)338

Gli obiettivi di protezione ambientale previsti fanno riferimento a:

- riduzione dell'incidenza del carico di malattia dovuto a fattori ambientali nell'UE
- individuazione e prevenzione di nuovi pericoli per la salute legati a fattori ambientali
- prevenzione dei rifiuti e incentivo al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero al fine di ridurre gli impatti ambientali negativi.

Strategia tematica dell'UE sulla Prevenzione e il Riciclaggio dei Rifiuti - COM(2005)666

Gli obiettivi di protezione ambientale previsti fanno riferimento a:

- introduzione del concetto del "ciclo di vita" nella politica in materia di rifiuti.
- Prevenzione e riduzione della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:
 - o lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un maggiore risparmio di risorse naturali
 - o la messa a punto e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento
 - o lo sviluppo di tecniche per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati al recupero.
- Recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione tesa ad ottenere materie prime secondarie o l'uso di rifiuti come fonte di energia.

Direttiva 2006/12/CE in materia di rifiuti

L'obiettivo di protezione ambientale previsto fa riferimento all'adozione delle misure per recuperare o smaltire i rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente (senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna, la flora e il paesaggio, senza causare inconvenienti da rumori od odori).

Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive Reg. (CE) 850/2004 sui POP

L'obiettivo di protezione ambientale mira a prevenire o ridurre il più possibile gli effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'aria, l'acqua, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio nonché eventuali rischi per la salute umana conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.

Direttiva 2002/95/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), modificato dalla Direttiva 2003/108/Ce

L'obiettivo di protezione ambientale previsto intende tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti vietando, eliminandone gradualmente o limitandone produzione, immissione in commercio e uso.

Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti

L'obiettivo è quello di evitare o limitare gli effetti negativi dell'incenerimento e del co-incenerimento dei rifiuti mediante rigorose condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche.

Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

Attraverso tale direttiva si intendono istituire misure volte a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli nonché al reimpiego, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti, in modo da ridurre il volume da smaltire.

Direttiva 99/31/CE relativa alle discariche di rifiuti succ. agg. dalla Dec. 2003/33/CE

Obiettivo di tale direttiva è prevenire o ridurre le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche, durante l'intero ciclo di vita della discarica.

Direttiva 96/59/CE sui PCB

La direttiva intende allineare le legislazioni degli Stati membri relativamente allo smaltimento controllato dei PCB, alla decontaminazione o allo smaltimento di apparecchi contenenti PCB (policlorobifenili)e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa.

Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, modificata dalla Direttiva 2004/12/CE

Obiettivi della direttiva sono:

- armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio per prevenirne e ridurre l'impatto sull'ambiente
- prevenire la produzione di rifiuti da imballaggio e favorirne il reimpiego, il riciclaggio, le altre forme di recupero e la riduzione dello smaltimento finale.

Direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, seguita dalla DEC 94/904/CE (che ha istituito l'elenco europeo dei rifiuti pericolosi) poi sostituita dalla DEC 2000/532/CE

Attraverso tale direttiva si è inteso perseguire l'obiettivo di allineare le legislazioni degli Stati membri sulla gestione controllata dei rifiuti pericolosi al fine di esigere:

- che siano catalogati e identificati in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica)
- che nello smaltimento, recupero, raccolta o trasporto non siano mescolate categorie diverse di rifiuti pericolosi o RP con RNP
- che nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo, i rifiuti siano adeguatamente imballati ed etichettati.

Direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione

Con tale direttiva si è inteso disciplinare l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone la corretta utilizzazione.

Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007.

Tale regolamento è relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

Al fine di limitare l'inquinamento causato dai veicoli stradali, il regolamento introduce requisiti comuni riguardo alle emissioni dei veicoli a motore e alle loro parti di ricambio specifiche (norme Euro 5 ed Euro 6). Esso prevede anche misure per migliorare l'accesso alle informazioni sulla riparazione dei veicoli e per incentivare la produzione di veicoli conformi alle sue disposizioni in tempi rapidi.

4. Quadro normativo nazionale

Gli obiettivi di protezione ambientale previsti nella Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile intendono:

- dare priorità alla prevenzione, seguita da riciclaggio, recupero ed incenerimento, e solo in ultima istanza dallo smaltimento in discarica
- ridurre, rispetto ai livelli del 2000, la quantità dei rifiuti che giungono allo smaltimento finale nella misura del 20% entro il 2010 e del 50% entro il 2050
- diminuire la produzione, incentivare il recupero di materia e la produzione di energia dai rifiuti.

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale sono perseguiti in termini normativi a partire dagli atti strategici fissati a livello comunitario.

Il quadro normativo ha riordinato l'intera materia dei rifiuti, realizzando un cambiamento d'impostazione: si è passati dal concetto di smaltimento a quello di "gestione finalizzata al recupero" del rifiuto.

Di seguito sono esaminati i principali documenti e atti normativi in materia ambientale previsti dal quadro normativo nazionale.

Decreto Legislativo n. 152 pubblicato in data 3/04/2006

Tale Decreto ha abrogato l'intero Decreto Ronchi e gran parte delle norme in vigore nel settore, adeguando la disciplina dei rifiuti e degli imballaggi alle indicazioni europee.

In particolare, la parte quarta del D.Lgs 152, ha per oggetto le "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" ed è composta da 90 articoli raggruppati in 6 titoli:

- Titolo I, avente per oggetto la "Gestione dei rifiuti", è composto da 40 articoli suddivisi in 5 capi: disposizioni generali; competenze; servizio di gestione integrata dei rifiuti; autorizzazioni ed iscrizioni; procedure semplificate.
- Titolo II ha per oggetto la "Gestione degli Imballaggi".
- Titolo III è relativo alla "Gestione di Particolari Categorie di Rifiuti".
- Titolo IV riguarda la "Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Urbani".
- Titolo V è relativo alla "Bonifica dei siti contaminati".
- Titolo VI riguarda il "Sistema Sanzionatorio e Disposizioni Transitorie e Finali".

Obiettivi specifici del decreto sono:

- assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
- Recuperare o smaltire i rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; senza causare inconvenienti da rumori o odori; senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- Effettuare la gestione dei rifiuti conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga", secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
- Favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti.

- Disciplinare la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato, nonché per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio.

Il Decreto Legislativo 152 è stato aggiornato successivamente dalle seguenti normative:

- Legge 12 luglio 2006, n. 228. Legge di conversione del decreto legge n. 173/06 che proroga i termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa.
- D.Lgs. 8 novembre 2006. Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs n. 152/06 recante norme in materia ambientale. In particolare, in attuazione della legge 15 dicembre 2004 n. 308, disciplina:
 - nella parte seconda, le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
 - nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
 - nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
 - nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
 - nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.
- Legge 24 novembre 2006, n. 286. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 262/06 recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Nella legge di conversione è specificato, in particolare, che sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del testo del decreto pre-conversione.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria).
- DL 28 dicembre 2006, n. 300. Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative.
- DPR 14 maggio 2007, n. 90. Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell'art. 29 del decreto legge n.223/06 convertito, con modificazioni, dalla legge n.248/06 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
- D.Lgs 6 novembre 2007, n. 205. Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.
- Legge 19 dicembre 2007, n. 243. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 180/07 recante il differimento dei termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.
- DL 31 dicembre 2007, n. 248. Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
- D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4. Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 152/06 recante norme in materia ambientale.
- DL 23 maggio 2008 n. 90. Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.
- Legge 25 febbraio 2010 n. 36. "Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue". Tale legge, nel suo articolo unico, modificando il comma 5 dell'articolo 137 del D.Lgs 152/2006, limita l'applicazione delle sanzioni penali, in caso di superamento dei valori limite, alle 18 sostanze stabilite come più pericolose. In tutti gli altri casi si è di fronte non più ad un reato ma ad un semplice illecito amministrativo.

Dlgs 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati - Testo vigente)

Il testo della legge è aggiornato con tutte le modifiche apportate dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426 e dalla Legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale).

Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:

- a) Olio usato: qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati.
- b) Eliminazione: il trattamento oppure la distruzione degli oli usati, nonché il loro immagazzinamento o deposito sul suolo o nel suolo.
- c) Trattamento: le operazioni destinate a consentire la riutilizzazione degli oli usati attraverso la rigenerazione e la combustione.

All'articolo 3 Articolo 3 - Obblighi e divieti si stabilisce che:

1. Gli oli usati debbono essere eliminati evitando danni alla salute e all'ambiente.
2. Sono vietati:
 - a) qualsiasi scarico degli oli usati nelle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni;
 - b) qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbia effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultati dal trattamento degli oli usati;
 - c) qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti.
3. Gli oli usati raccolti debbono essere eliminati:
 - a) in via prioritaria tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti
 - b) nel caso in cui alla rigenerazione ostino effettivi vincoli di carattere tecnico, economico ed organizzativo, tramite combustione nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sue modifiche ed integrazioni e in particolare con le limitazioni specificate nell'allegato A del presente decreto;
 - c) ove le alternative suddette non siano praticabili in ragione della natura dell'olio usato raccolto, tramite distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

5. Quadro normativo regionale

Il governo locale è impegnato a stabilire regole precise in materia di monitoraggio ambientale al fine di prevenire impatti dannosi alla salute pubblica, identificando in modo sistematico i pericoli e predisponendo meccanismi di intervento per far fronte con rapidità ed efficacia a situazioni di possibile emergenza.

Affianco alle norme a carattere nazionale, il quadro normativo pugliese si compone di una serie di leggi e decreti emanati per risolvere problemi contingenti e per rafforzare le misure di salvaguardia ambientale.

L. R. n.24/1983 "Tutela e uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia".

Tale legge tutela le risorse idriche, considerate nei loro aspetti qualitativi e quantitativi, come beni di pubblico e preminente interesse. A tal fine la Regione:

- a) assicura le risorse idriche idonee per gli usi plurimi nell'ambito delle politiche di corretto e razionale uso dell'acqua;
- b) regola le immissioni e gli scarichi che hanno quali ricettori diretti o mediante le acque pubbliche o private superficiali o sotterranee, il mare, le pubbliche fognature, il suolo ed il sottosuolo;
- c) tutela la falda idrica sotterranea.

Tali fini sono perseguiti mediante:

- 1) la pianificazione e l'attuazione programmata degli interventi;
- 2) la rilevazione delle caratteristiche dei corpi idrici;
- 3) l'individuazione degli usi consentiti delle acque nell'ambito della normativa nazionale;
- 4) l'organizzazione del sistema di controllo degli scarichi e delle emissioni;
- 5) l'imposizione di limiti di accettabilità;
- 6) il coordinamento e la verifica di coerenza dei programmi degli enti locali;
- 7) il controllo sulla gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale;
- 8) la determinazione delle tariffe;
- 9) la tutela del sistema idrico del sottosuolo.

L. R. n. 30/1986

Si tratta di una legge che detta norme attuative ed integrative, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982 n. 915, per le procedure di controllo e di autorizzazione in materia di smaltimento dei rifiuti. La legge obbliga la regione a elaborare, predisporre ed approvare il piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, nonché al suo aggiornamento ogni tre anni.

L. R. n. 3/1988

Modifiche all'art.53 L. R. 19 Dicembre 1983 n. 24, come integrato con l'art. 7 L. R. 19 Aprile 1985 n. 19, concernente la tutela e l'uso delle risorse idriche e il risanamento delle acque in Puglia.

L. R. n.17/1993 "Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani".

La presente legge definisce l'organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti da parte dei Comuni singoli o associati, secondo i principi della raccolta differenziata dei materiali suscettibili al riuso sia pre che post consumo, nonché dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e dei fanghi derivanti dalla depurazione dei liquami urbani.

L. R. n. 25/1993

Modifiche delle Leggi Regionali 19 Dicembre 1983 e 23 marzo 1993 n.5, in materia di tutela e uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia. Si tratta di modifiche tecniche e non sostanziali.

L. R. n. 13/1996 "Nuove norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per l'attuazione del piano regionale e della organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, modifiche e integrazioni alla L. R. 17/1993".

Con questa legge regionale vengono modificati alcuni articoli della L. R. 17/1993 e ne vengono aggiunti degli altri che apportano cambiamenti esclusivamente da un punto di vista *tecnico-burocratico* senza alterarne l'impianto di base.

L. R. n. 19/1997 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette della Regione Puglia".

Con tale legge la Regione si propone di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale della regione. In particolare, salvaguarda e valorizza le attività agro-silvo-pastorali e le altre economie locali, garantendo priorità di accesso ai finanziamenti previsti da regolamenti e da piani e programmi nazionali e comunitari. La legge prevede norme per l'individuazione e l'istituzione delle aree protette, norme per la gestione amministrativa e territoriale.

L. R. n. 6/1999 "Sistema Regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale (ARPA)".

L'istituzione dell'Agenzia regionale è finalizzata ad assicurare il coordinamento fra le istituzioni che si occupano di tutela ambientale e quelle preposte alla tutela igienico-sanitaria. In particolare è previsto che la Regione, le Province, gli Enti gestori di aree protette, le Comunità montane ed i Comuni si avvalgano dell'ARPA per lo svolgimento delle funzioni in materia di prevenzione e ambiente di rispettiva competenza.

L. R. n. 7/1999

Disciplina le emissioni odorifere delle aziende, in particolare quelle derivanti da sansifici ed effettuate nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale. Tale legge restringe i limiti dell'emissione in atmosfera di sostanze odorifere da parte delle aziende e impone parametri tecnici per il raggiungimento di tale obiettivo.

L. R. n. 17/2000 "Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente (PRTA)".

Tale legge prevede la definizione di un programma regionale per la tutela dell'ambiente di durata triennale, da attuarsi anche attraverso l'utilizzo delle risorse trasferite alla Regione da parte dello Stato in attuazione del D.Lgs. n. 112/1998.

Obiettivi specifici della norma sono:

- supportare e completare le iniziative già attivate nei diversi comparti ambientali, al fine di portare a compimento importanti iniziative che, se non ulteriormente alimentate, rischiano di non perseguire gli obiettivi prefissati e vanificare gli investimenti già operati.
- Sostenere lo sviluppo e il consolidamento dell'ARPA Puglia, individuata quale struttura essenziale strategica per garantire, attraverso le funzioni di controllo e di verifica, il buon esito delle politiche ambientali regionali.
- Integrare, attraverso l'attivazione di iniziative innovative, il complesso delle azioni ambientali già avviate dalla Regione con le risorse dei programmi comunitari e con le risorse del bilancio autonomo.
- Dare impulso alla piena e coerente attuazione di importanti direttive comunitarie.
- Adeguare la normativa regionale in materia ambientale al più recente quadro normativo nazionale.

L. R. n. 6/2001 "Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto".

I siti sono individuati prioritariamente in coincidenza di aree argillose stabili cavate o di cave esaurite nelle quali è cessata l'attività estrattiva. Tali aree sono idonee ad accogliere discariche controllate, progettate, realizzate e da esercitarsi con l'osservanza delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti previste per le discariche di seconda categoria di tipo "C".

L. R. n. 11/2001 "Norme sulla valutazione di impatto ambientale".

Disciplina le procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), tenendo conto della normativa comunitaria e nazionale. La VIA ha lo scopo di assicurare che nei processi decisionali relativi a piani, programmi di intervento e progetti di opere o di interventi, di iniziativa pubblica o privata, siano perseguiti la protezione e il miglioramento della qualità della vita umana, il mantenimento della capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia della molteplicità delle specie, l'impiego di risorse rinnovabili, l'uso razionale delle risorse. Le procedure di VIA individuano, descrivono e valutano l'impatto ambientale su: uomo, fauna e flora, suolo, acqua, aria, clima, paesaggio, patrimonio storico-ambientale, interazioni tra i fattori precedenti.

L. R. n. 20/2001 "Norme generali di governo e uso del territorio".

Attraverso tale legge, la regione Puglia regola e controlla gli assetti, le trasformazioni e gli usi del territorio, persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal territorio, e alla sua riqualificazione, finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale.

Decreto 6 Marzo 2001 n. 41 "Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle acque inquinate".

Attraverso tale Decreto si intende:

- verificare l'attualità delle previsioni contenute nei piani regionali vigenti, sia per quanto concerne i dati stimati che ne costituiscono il presupposto, sia lo stato di attuazione e gli obiettivi raggiunti
- aggiornare ed adeguare il piano regionale di gestione dei rifiuti per effetto dell'art.22 del D.Lgs n.22/1997.

L. R. n. 19/2002 "Istituzione dell'Autorità di Bacino della Puglia".

Tale Autorità ha competenza sia sui bacini idrografici regionali, sia, per effetto delle intese sottoscritte con le Regioni Basilicata e Campania, sul bacino idrografico interregionale Ofanto. L'Autorità di bacino persegue in particolare il governo unitario e integrato dei bacini idrografici e delle risorse a essi collegate; indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive di pianificazione, di programmazione e di attuazione per i singoli bacini idrografici regionali e per quello interregionale del fiume Ofanto.

Decreto 30 Settembre 2002 n. 296 "Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle acque inquinate. Completamento, integrazione e modificazione".

Tale intervento costituisce l'attuazione dell'art.2 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno 22 Marzo 2002 n. 3184, in ordine all'emergenza nel settore dei rifiuti urbani ed è finalizzato, anche attraverso il monitoraggio delle iniziative attivate, ad una più dettagliata definizione delle linee generali di azione e ad un migliore adattamento dei modelli organizzativi esistenti a specifiche esigenze di particolari aree territoriali, per il completamento del sistema impiantistico integrato a regime per il recupero, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti urbani. La necessità di tale intervento deriva dall'evoluzione registratasi sia in campo tecnico che normativo.

Decreto 26 marzo 2004 n. 56 "Piano di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili in Puglia".

L'introduzione di tale intervento è stato necessario al fine di integrare il piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani, adottato con i decreti commissariali n. 41/01 e n. 296702, con il programma generale di riduzione dello smaltimento in discarica controllata dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) nell'ambito del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani. Questo in virtù di una strategia nazionale che segue le indicazioni della Direttiva 99/31/CE recepita nella legislazione nazionale con il D.Lgs n. 36/03.

Legge Regionale n. 15 del 2005

Stabilisce le regole sul contenimento dell'inquinamento luminoso e sul risparmio energetico.

Decreto 9 Dicembre 2005 n. 187 "Piano regionale di gestione dei rifiuti. Aggiornamento, completamento e modifica".

Si tratta di un intervento correttivo del "Piano" derivante dallo sbilanciamento delle azioni attuate che, data l'impostazione assunta con il decreto commissariale n.296/2002, ha favorito una dotazione impiantistica legata alla produzione energetica e penalizzato tutte le altre opzioni richieste e sollecitate dalla normativa comunitaria e nazionale.

L. R. n. 23/2006: "Acquisti verdi".

La Regione Puglia, in attuazione del VI Programma comunitario di azione in materia di ambiente e in ossequio ai principi comunitari in tema di Politica Integrata di Prodotto, ha emanato tale legge recante "norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici ecologici e per l'introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche". La legge prevede l'obbligo per la Regione, le Province, i Comuni con popolazione residente non inferiore a cinquemila abitanti, le società a capitale prevalentemente pubblico dagli stessi partecipati, i concessionari di pubblici servizi, nonché, tutti gli altri enti istituiti e aziende dipendenti o soggette alla vigilanza degli stessi, che operano nel territorio regionale, di approvare un piano d'azione di durata triennale per la definizione di un programma operativo per l'introduzione dei criteri ambientali nelle procedure di gara.

La legge indica le modalità per l'introduzione dei criteri ecologici nelle procedure d'appalto e fissa i seguenti obiettivi generali cui devono attenersi i piani:

- a) ottimizzazione della resa del prodotto o servizio;
- b) riduzione dell'uso di risorse naturali;
- c) riduzione della produzione dei rifiuti;
- d) riduzione dell'emissione di inquinanti;
- e) riduzione dei rischi ambientali.

L'obiettivo finale è stato di riconvertire, entro un triennio, almeno il 30% della spesa complessiva relativa alle forniture in spesa "verde".

Quale incentivo al conseguimento del suddetto obiettivo, all'art.10 si afferma che "l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge costituisce condizione preferenziale per accedere ai finanziamenti o erogazioni di contributi in campo ambientale"; l'entità stessa dei finanziamenti è commisurata, quindi, al raggiungimento dell'obiettivo di riconversione della spesa in chiave ecologica.

Decreto 28 Dicembre 2006 n. 246: "Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione sezione rifiuti speciali e pericolosi. Adozione".

Questo intervento è volto a definire meglio:

- la quantità di rifiuti speciali e pericolosi producibili all'interno del territorio regionale
- l'inquadramento del sistema impiantistico di gestione di tali rifiuti esistente a servizio del territorio regionale
- le prime linee guida delle attività di recupero dei rifiuti speciali.

L. R. n. 17/2007

Con tale legge si è voluto procedere ad un più organico inquadramento della complessiva normativa regionale in materia ambientale. Alla luce del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, si vuole favorire il processo di decentramento di alcune funzioni amministrative in materia ambientale, sia attraverso nuove disposizioni, sia mediante quelle già sancite con la legge regionale del 30 novembre 2000 n. 17.

Si vogliono inoltre apportare correttivi all'attuale normativa regionale vigente nelle seguenti materie:

1. Valutazione d'impatto ambientale e valutazione d'incidenza (L.R. 17/2000 , L.R. 11/2001).
2. Emissioni in atmosfera (L.R. 7/1999, L.R. 17/2000).
 - Elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale (L.R. 5/2002).
 - Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazione e radiotelevisivi.
 - Gestione rifiuti e bonifiche (L.R. 30/1986, L.R. 17/1993, L.R. 13/1996, L.R. 17/2000).

- Autorizzazione integrata ambientale.
- Immersione in mare di materiale derivante da attività di scavo e attività di posa in mare di cavi e condotte.

L. R. n. 29/2007 "Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella regione Puglia".

In particolare lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, secondo l'art.3 comma 1°, è ammesso a condizione che quelli siti nella regione Puglia siano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali.

Decreto 31 Dicembre 2007 n. 40 "Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia"

All'interno di tale Decreto vengono apportate correzioni e rettifiche al decreto commissariale n. 246/2006.

Legge Regionale 33/2007

Tale legge detta le norme per il contenimento dei consumi energetici.

Regolamento regionale n.12/2008 "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse".

In linea con il PEAR, il regolamento promuove le fonti di energia rinnovabili, soprattutto dalle biomasse agricole locali, e snellisce le procedure di autorizzazione per l'installazione degli impianti.

Legge Regionale 13/2008

Promuove e incentiva la sostenibilità ambientale ed il risparmio energetico puntando all'autonomia energetica degli edifici, alla riduzione del consumo di acqua, al ricorso a materiali da costruzione innovativi.

L. R. n. 44/2008 "Anti-diossina".

La norma riduce il tetto previsto dalla legislazione nazionale alle emissioni di diossina, adottando i criteri previsti dal "Protocollo di Aarhus", approvato dal Consiglio dell'Unione Europea.

Deliberazione Giunta Regionale n. 2668/2009 "Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia".

Attraverso il Piano Gestione dei rifiuti speciali si intende superare la frammentazione esistente tra i vari atti di pianificazione, redigendo un documento di riferimento unico e aggiornato per la corretta gestione dei rifiuti speciali.

Legge Regionale 3/2009

Stabilisce l'obbligatorietà per i nuovi edifici di installare impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 chilowatt (KW) per ciascuna unità abitativa.

Legge Regionale 14/2009 "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale".

Finalizzata, al miglioramento della qualità architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, la legge fornisce un quadro di riferimento preciso per le attività edili che devono essere coerenti con i principi di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico e di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilità.

Legge regionale acque di prima pioggia

Disciplina delle autorizzazioni delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all'Art. 39 D. Lgs 152/99 come novellato dal D. Lgs 258/2000.

La presente normativa disciplina le autorizzazioni degli scarichi e delle immissioni previste dall'Art.39 comma 1, lettera a), lettera b), del D.Lgs. n.152/99 come novellato dal D. Lgs. n.258/2000.

E' attribuita alla Provincia la competenza al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi e alle immissioni sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque superficiali e marine.

E' attribuita all'Ente gestore la competenza al rilascio delle autorizzazioni alle immissioni nelle fognature separate pluviali e miste.

Il titolare dello scarico di acque meteoriche di dilavamento proveniente da rete fognaria separata di cui all'art.39, comma 1, lettera a), è tenuto a richiedere all'Autorità competente apposita autorizzazione al fine dell'attivazione dello scarico.

Il titolare dell'immissione delle acque meteoriche di dilavamento di cui all'art.39, comma 1, lettera b), riveniente da coperture, canalette, grondaie, superfici esterne di insediamenti destinati alla residenza o ai servizi, strade, piste, rampe e piazzali sulle quali si effettua il transito, la sosta e il parcheggio di mezzi di qualsiasi tipo, nonché la movimentazione e il deposito di materiali e di sostanze non pericolose, localizzate in aree sprovviste di reti fognarie separate se dilava:

- a) da superfici di raccolta inferiori a 2000 mq., è tenuto a inviare apposita comunicazione all'Autorità competente documentando le modalità di raccolta, di trattamento e di smaltimento delle acque meteoriche; l'Autorità competente, nel termine di 90 giorni potrà imporre eventuali prescrizioni.
- b) da superfici di raccolta superiori a 2000 mq., è tenuto a richiedere all'Autorità competente apposita autorizzazione al fine dell'attivazione dell'immissione.

Il titolare dello scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne che dilavano dalle pertinenze di stabilimenti industriali, nonché da strade e piazzali destinati alla movimentazione e deposito di mezzi e di materiali, anche se chiusi in appositi contenitori, che possono dar luogo al rilascio di sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 del D. Lgs. n.152/1999 e s.m. e i., dopo trattamento depurativo in loco, è tenuto a richiedere all'Autorità competente apposita autorizzazione al fine dell'attivazione dello scarico.

L'autorizzazione all'immissione è valida per 4 anni dal momento del rilascio Per le violazioni e le inosservanze alle disposizioni normative si applicano le procedure e le sanzioni previste dal D. Lgs. n.152/1999.

Le Province esercitano la funzione di controllo sugli scarichi e sulle immissioni delle acque meteoriche avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA).

L.R. Puglia n. 11/2001 (V.I.A. - Valutazione dell'Impatto Ambientale)

Testo coordinato della l.r. 12 aprile 2001, n. 11, così come modificata dalla l.r. 14 giugno 2007, n. 17; l.r. 3 agosto 2007, n. 25; l.r. 31 dicembre 2007, n. 40, in materia di procedura di Valutazione di impatto ambientale.

La presente legge disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA).

La VIA ha lo scopo di assicurare che nei processi decisionali relativi a piani, programmi di intervento e progetti di opere o di interventi, di iniziativa pubblica o privata, siano perseguiti la protezione e il miglioramento della qualità della vita umana, il mantenimento della capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia della molteplicità delle specie, l'impiego di risorse rinnovabili, l'uso razionale delle risorse. Le procedure di VIA individuano, descrivono e valutano l'impatto ambientale sui seguenti fattori:

- l'uomo;
- la fauna e la flora,
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- il patrimonio ambientale, storico e culturale;
- le interazioni tra i fattori precedenti.

La VIA positiva obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in essa contenute per la realizzazione e a monitorare nel tempo l'intervento o l'opera.

La VIA negativa preclude la realizzazione dell'intervento o dell'opera.

La VIA positiva ha efficacia per il tempo, in ogni caso non superiore a tre anni, stabilito nell'atto recante la valutazione di impatto ambientale in relazione alle caratteristiche del progetto, anche in deroga ai termini inferiori previsti per le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi in qualunque modo denominati, comunque acquisiti. Trascorso detto periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori, le procedure di VIA devono essere rinnovate.

L'autorità competente, a richiesta del proponente inoltrata prima della scadenza del termine previsto, può prorogare il predetto termine per motivate ragioni, per una volta sola e per un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito

Protocollo ITACA-PUGLIA

Si tratta di un sistema di valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, scelto come strumento di riferimento per promuovere la sostenibilità ed erogare incentivi economici a chi costruisce secondo le regole della bioedilizia.

Iniziativa "Filiera RI-inerte".

L'iniziativa prevede la realizzazione di centri di raccolta e recupero di rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni e macerie edili su tutto il territorio regionale mediante l'attuazione di Piani Territoriali Provinciali e la successiva produzione di aggregati riciclati idonei.

L'obiettivo è quello di gestire l'intero processo, dalla raccolta alla trasformazione, dal recupero al riutilizzo di aggregato riciclato conforme agli standard richiesti dalla Circolare Ministeriale sull'utilizzo degli aggregati riciclati n. 5205/05.

Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) 2007

Il piano energetico fissa gli obiettivi per il risparmio e l'efficienza energetica, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, la riduzione delle emissioni inquinanti, la promozione delle attività di ricerca applicata, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico per sistemi ad alta efficienza energetica.

Ambiziosi gli obiettivi fissati per il 2016: dimezzare il trend di crescita dei consumi energetici regionali e aumentare l'utilizzo delle energie rinnovabili sul totale della produzione elettrica.

6. Quadro normativo specifico dei comparti manifatturieri più presenti nel PIT4

6.1 Agricoltura

Nel comparto agricolo le principali norme in tema ambientale sono:

- Delibera Giunta Regionale n.883 del 16/06/2007. Il Piano di Tutela delle Acque è stato adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 19.06.2007.

La Regione Puglia, ai sensi dell'art. 121 del decreto legislativo 152/2006, si è dotata di un proprio strumento legislativo in materia di protezione delle acque: il Piano di Tutela delle Acque. La redazione di tale piano costituisce il più recente atto di riorganizzazione e innovazione delle conoscenze e degli strumenti per la tutela delle risorse idriche del territorio regionale, peraltro già disciplinate dal Piano regionale di Risanamento delle Acque (P.R.A.) redatto nel 1983.

Lo strumento normativo del Piano di Tutela delle Acque è individuato dall'art. 44 del decreto legislativo 152/99 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole", come strumento prioritario per il raggiungimento e il mantenimento sia degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei, sia degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

6.2 Alimentare

Il comparto alimentare articolato in differenti comparti, prevede norme specifiche riferite allo specifico settore produttivo.

Settore Oleario

Nel settore oleario si evidenzia la presenza di norme a carattere nazionale e di una legge specifica emanata in Puglia.

- Legge 574/96 - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari.
- D.Lgs. 152/06 - Norme in materia ambientale.
- DM 06 luglio 2005 - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
- Regolamento Regionale Regione Puglia 7 dicembre 2007 n.27: Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari.
- Decreto 6 luglio 2005

"Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".

Il presente decreto stabilisce i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 574

Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenute che tengano conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito e che siano rispettosi delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

Il decreto stabilisce le modalità di spandimento, i casi in cui l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione è esclusa, le modalità di controllo e le disposizioni in caso di inosservanza delle prescrizioni.

- Regolamento Regionale del 07 dicembre 2007 n. 27

"Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari".

Sia il legale rappresentante del frantoio che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno le acque di vegetazione e le sanse umide, sia l'utilizzatore delle stesse, sono tenuti a presentare annualmente, almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento, al Comune in cui sono ubicati i terreni e all'Arpa, in qualità di autorità competente al controllo, apposita comunicazione preventiva.

Qualora i siti di spandimento ricadano nel territorio di due o più Comuni, la comunicazione deve essere effettuata ad ognuno dei Sindaci interessati.

La comunicazione deve essere conservata per cinque anni e deve essere esibita ad ogni controllo da parte dell'Autorità competente.

Il Sindaco, sulla base delle informazioni contenute nella predetta comunicazione preventiva e degli esiti dei controlli effettuati dall'ARPA, può impartire con motivato provvedimento specifiche prescrizioni, inclusa la riduzione dei quantitativi smaltibili (di seguito riportati) nonché sospendere o vietare il loro spandimento.

Limiti:

- a) 50 mc/ettaro/anno per le acque di vegetazione e sanse umide provenienti da frantoi a ciclo tradizionale;
- b) 80 mc/ettaro/anno per le acque di vegetazione e sanse umide provenienti da frantoi a ciclo continuo.

È vietato spandere le acque di vegetazione e le sanse umide su alcune categorie di terreni.

L'ARPA deve effettuare almeno un controllo all'anno al fine di verificare la regolarità delle attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide.

Pastaio

- Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
- Decisione della Commissione Europea del 7 settembre 2001, relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n° 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit.
- Raccomandazione della Commissione Europea del 10/07/2003 riguardante la scelta degli indicatori ambientali.

- Norma UNI EN ISO 14001: 1996 - Sistemi di Gestione Ambientale: Requisiti e guida per l'uso.
- Norma UNI EN ISO 19011: 2003 - Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la Qualità e/o di gestione ambientale.
- Legge 5 marzo 1990 n° 46 – Norme per la sicurezza degli impianti.
- Decreto del Presidente della Repubblica n° 203 del 24/05/1988 - Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art.15 della legge 16 Aprile 1987, n° 183.
- Legge 16/06/97 n° 179 - Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 594, recante misura a tutela dell'ozono stratosferico.
- Legge Ordinaria del Parlamento n.447 del 26/10/95 - Legge Quadro sull'inquinamento acustico.
- Decreto Legislativo 11 Maggio 1999 n° 152 e s.m.i. - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
- Legge 5 gennaio 1994 n° 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche.
- Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n° 22 e s.m.i. - Attuazione delle direttive 91/56/CEE sui rifiuti, 91/698/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Industria molitoria, cementifici e mangimifici

- Norme sul trattamento delle polveri
D.Lgs 3 aprile 2006. n. 152 "Norme in materia ambientale. Parte quinta - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"
Il presente titolo, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni
L'autorizzazione stabilisce:
 - a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
 - b) per le emissioni convogliate o di cui é stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli
 - c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.

6.3 Costruzioni

I provvedimenti legislativi specifici del comparto delle costruzioni sono:

- "Regolamento regionale (Regione Puglia) n. 6 del 12/06/2006 per la gestione dei materiali edili", in cui definisce le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo e degli inerti da costruzione e demolizione e definisce gli adempimenti a carico dei soggetti coinvolti nella gestione.
Anche per i rifiuti da costruzioni, come per i rifiuti agricoli uno specifico ruolo, ai fini della prevenzione, riduzione delle quantità e pericolosità dei rifiuti, viene riconosciuto agli accordi di programma. Molti sono ormai gli Accordi volontari stipulati dalla Pubblica Amministrazione con Federazioni e Associazioni, Imprese, Ordini Professionali e con altri operatori economici coinvolti, con il fine di migliorare la gestione di questa tipologia di rifiuto.
- La legge regionale della Puglia 13/2008 si propone la promozione del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale sul patrimonio abitativo definendo i principi e le linee guida che dovranno guidare i tecnici nella redazione degli strumenti urbanistici e nella progettazione degli edifici abitativi, a partire dagli edifici di proprietà pubblica. La regione e gli enti locali, infatti, dovranno applicare i principi di edilizia sostenibile nella realizzazione o ristrutturazione di edifici di rispettiva proprietà, come anche provvedere all'adeguamento di quelli esistenti; al tal fine, inoltre, dovranno promuovere la sperimentazione di sistemi edilizi a basso costo per gli edifici di proprietà pubblica.
- Legge Regionale n. 14/2009: Piano Casa. è stato predisposto un piano Casa che preveda, tra le altre indicazioni, nella costruzione e nella ristrutturazione di un immobile per uso abitativo, i criteri, già recepiti in altra normativa, di edilizia sostenibile.
- Normativa sul trasporto dei C&D
Sullo smaltimento dei rifiuti dei cantieri edili si è espresso il Decreto Legislativo 205 del 3 dicembre 2010. In seguito a tale Decreto entra in vigore l'obbligo di tenere un registro dei rifiuti non pericolosi per i cantieri edili.
Chi raccoglie e trasporta i rifiuti dei cantieri dovrà quindi dotarsi di un registro di carico e scarico, sui cui annotare entro dieci giorni le caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti. Sono esclusi dall'obbligo i cantieri relativi alla Legge Obiettivo.
- Legge sullo smaltimento dell'amianto
La legge 257/92 obbligava le Regioni ad adottare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa, il Piano Regionale Amianto, un programma dettagliato per il censimento, la bonifica e lo smaltimento dei materiali contaminati.
Ad oggi la Regione Puglia non ha ancora provveduto alla redazione del Piano.
È stata invece emanata la Legge regionale 04/01/2001 n. 6 mediante la quale si è provveduto ad individuare i siti nell'ambito del territorio regionale da destinare allo smaltimento di rifiuti d'amianto.
Le aziende che operano nel campo dell'amianto, per legge, devono essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti (Delibera 30/03/04 dell'Albo in rif. alla L.22 del 05/02/97). Eseguire controlli e trattamenti dell'amianto (Programmi di manutenzione e controllo - L. 257/92 e D.M. sanità 06/09/94) è obbligatorio per legge. La mancata osservanza di ciò potrebbe generare conseguenze legali di carattere civile e penale.
La bonifica va fatta ad opera di aziende specializzate e sotto tutela dell'ASL (Azienda Sanitaria Locale).
- Regolamento Regionale 12 giugno 2006, n. 6 "Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili"
Le disposizioni previste dal regolamento sono riferite alla gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle attività di costruzione, demolizione e scavi.

I produttori di terre e rocce da scavo devono adottare tutte le misure volte a favorire in via prioritaria il reimpiego diretto di tali materiali. Ove il materiale da scavo non sia utilizzabile direttamente presso i luoghi di produzione, dovrà essere avviato preliminarmente ad attività di valorizzazione quali, a titolo esemplificativo, recuperi ambientali di siti, a recuperi di versanti di frana o a miglioramenti fondiari. Le terre e rocce da scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, sono da considerarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti normative.

Tutti i soggetti che producono materiale derivante da lavori di costruzione e demolizione, comprese le costruzioni stradali, devono adottare tutte le misure atte a favorire la riduzione di rifiuti da smaltire in discarica, attraverso operazioni di reimpiego, previa verifica della compatibilità tecnica al riutilizzo in relazione alla tipologia dei lavori previsti.

Al fine di limitare la produzione dei rifiuti inerti è necessario:

- favorire in ogni caso, ove possibile, la demolizione selettiva degli edifici e la conseguente suddivisione dei rifiuti in categorie merceologiche omogenee;
- favorire, direttamente nel luogo di produzione, una prima cernita dei materiali da demolizione in gruppi di materiali omogenei puliti;
- prevedere, ove possibile, precise modalità di riutilizzo in cantiere dei materiali in fase di demolizione, per il loro reimpiego nelle attività di costruzione (mattoni, coppi, ecc.)
- conferire i rifiuti inerti presso i diversi impianti di gestione presenti sul territorio regionale e regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa ovvero ricorrendo ad impianti mobili autorizzati.

Il conferimento in discarica deve avvenire con le modalità previste dalla normativa vigente esclusivamente nei casi in cui non risulti possibile una delle operazioni di riutilizzo e recupero già richiamate.

6.4 Fabbricazione di prodotti in metallo

- Norme sul trattamento delle polveri

D.Lgs 3 aprile 2006. n. 152 "Norme in materia ambientale. Parte quinta - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"

Il presente titolo, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni

L'autorizzazione stabilisce:

- d) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
- e) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le

- emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli
- f) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.

6.5 Legno-Arredo

Nel comparto del legno-arredo sono previste le seguenti norme specifiche:

- Legge regionale della Puglia 13/2008.

L'obiettivo principale della bioedilizia è quello di ridurre da un parte l'impatto ambientale delle tecniche di costruzione e dall'altro migliorare la qualità degli ambienti confinati.

Nei paesi di lingua anglosassone con il termine *sick building syndrome* viene indicata l'insieme di disturbi (allergie, mal di testa, iperattività, malessere generale) causati dai vapori delle sostanze emesse dai materiali di costruzione e arredamento (pannellature di legno contenenti formaldeide; vernici e pitture con piombo e solventi tossici; materiali edilizi realizzati con scarti da altoforno ricchi di radon; tegole, piastrelle e pannelli antincendio contenenti amianto; ecc.) e dalle radiazioni elettromagnetiche prodotte da elettrodomestici e impianti elettrici, nonché dal radon (gas inerte che proviene dal sottosuolo). La pericolosità di questa particolare forma di contaminazione non è tanto nella concentrazione degli inquinanti, in genere molto bassa, ma nella lunga esposizione che in alcuni casi si può protrarre per anni.

- Norme sul trattamento delle polveri

D.Lgs 3 aprile 2006. n. 152 "Norme in materia ambientale. Parte quinta - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"

Il presente titolo, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni

L'autorizzazione stabilisce:

- g) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
- h) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli
- i) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.

6.6 Riparazione autoveicoli e motocicli

La riparazione dei veicoli di nuova generazione richiede competenze specifiche e conoscenze tecniche avanzate con l'utilizzo di una strumentazione adeguata, sviluppata con tecnologie innovative e costantemente aggiornabili, per poter gestire i veloci mutamenti ed i costanti progressi che contraddistinguono il settore automotive.

L'analisi delle emissioni non è più una semplice misurazione, ma richiede oggi il rispetto di specifiche procedure. La nuova normativa riferita all'analisi delle emissioni richiede alle officine ed ai centri di assistenza e revisione, delle competenze sempre più specifiche e professionali.

Si fa specifico riferimento al Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007.

Altra problematica tipica del comparto regolamentata da apposti norme è legata allo smaltimento degli oli minerali esausti risultato dell'impiego di oli lubrificanti.

L'olio lubrificante trova innumerevoli applicazioni ed in particolare:

- nell'autotrazione
- in agricoltura
- nell'industria

Gli oli usati sono rifiuti a tutti gli effetti, e vengono pertanto disciplinati anche dal D.Lgs. 22/97 sui rifiuti. Tale decreto classifica gli oli usati come "rifiuti pericolosi", in quanto ricompresi nell'allegato D (codice CER 13 00 00).

Sono comunque soggette alla disciplina degli oli usati le miscele oleose, comprese le emulsioni. In aggiunta agli obblighi previsti dal D.Lgs. 22/97, i produttori/detentori di oli usati assumono ulteriori obblighi a seconda se producono una quantità superiore o inferiore a 300 litri annui di olio esausto.

Il deposito temporaneo degli oli usati va effettuato obbligatoriamente nel luogo di produzione degli stessi. Se il deposito è < 10 m³ gli oli usati possono essere accumulati fino ad 1 anno; se il deposito è > 10 m³ devono essere conferiti al Consorzio obbligatorio olii esausti ogni 2 mesi.

6.7 Sistema moda

- Normative sullo sversamento dei reflui

Attualmente la legislazione degli scarichi urbani in Italia industriali o agricoli è disciplinata dal cd Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006) agli artt. 100-108 "Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi".

Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti.

L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.

Le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, possono definire valori limite di emissione diversi da quelli previsti dal decreto, sia per quanto riguarda la concentrazione massima ammissibile sia in relazione alla quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Tuttavia le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati dal decreto:

L'art. 108 nello specifico disciplina gli "scarichi di sostanze pericolose".

Questo articolo tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, prevede valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltrare alla Commissione europea.

6.8 Logistica

Legge 19 luglio 2010, n. 111 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂.

Il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

6.9 Ristorazione e alloggio

Il recente D.Lgs. 152/2006 (legge quadro dell'ambiente) nella sua parte quarta, e precisamente all'art. 233, obbliga tutti gli operatori della filiera degli oli e grassi alimentari esausti, quindi tutte le aziende sono coinvolte dai produttori ai trasportatori ai recuperatori finali, a costituire uno o più consorzi per assicurare la corretta gestione degli stessi.

Tutte le aziende (ristoranti, pasticcerie, mense, industrie alimentari, ecc.) che producono e quindi detengono oli e grassi alimentari esausti nei loro locali sono obbligati a stoccare gli stessi in appositi contenitori conformi alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento/recupero ed inoltre sono obbligate a conferirli a consorzi direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi. Le aziende che non stoccano gli oli e grassi alimentari esausti in appositi contenitori e non li conferiscono ai consorzi direttamente o mediante consegna a soggetti da loro incaricati sono soggette, in caso di controlli, a multe che vanno da 270,00€ a 1.550,00€ (art. 256, comma 7, Dlgs 152/2006).

Gli adempimenti a carico delle aziende dipendono dal tipo di lavorazione e/o di attività specifica di ogni azienda (ciclo lavorativo) da cui scaturiscono oli alimentari usati.

Senza alcuna esclusione, tutte le aziende artigiane o industriali che producono, e quindi detengono, oli e grassi alimentari esausti, devono inoltre annotare periodicamente su apposito registro di carico/scarico rifiuti le quantità degli stessi derivanti dalla propria attività (art. 190 comma 1,3,4,6 del D.Lgs 152/2006): la mancata tenuta di tale registro è sanzionata dall'art. 258 comma 2 del D.Lgs 152/2006 da un minimo di 2.600,00€ ad un massimo di 15.500,00€. Devono inoltre dimostrare di stoccare adeguatamente gli oli alimentari usati e di averli consegnati periodicamente (almeno una volta all'anno) a soggetti autorizzati al trasporto e collegati ad uno dei consorzi italiani esistenti.

Le aziende del commercio e dei servizi non hanno l'obbligo di tenere alcun registro di carico/scarico rifiuti; devono solo dimostrare di stoccare adeguatamente gli oli alimentari

usati e di averli consegnati periodicamente (almeno una volta all'anno) a soggetti autorizzati al trasporto e collegati ad uno dei consorzi italiani esistenti.

Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, e cioè dal 29 Aprile 2006, nessun produttore è tenuto alla compilazione della denuncia annuale dei rifiuti (MUD) per quanto concerne questo tipo di rifiuto (riferimento ex art. 189 comma 1 D.Lgs. 152/2006 per produttori di rifiuti speciali non pericolosi).

6.10 Lavorazione gomme e materie plastiche

Le norme specificamente rivolte al comparto della lavorazione delle gomme e delle materie plastiche sono:

- Deliberazione della Giunta regionale 11ottobre 2002, n. 1497. È individuata la "soglia massima" di consumo delle materie prime, come di seguito specificata, al di sotto della quale è previsto l'esonero dall'art. 8, comma 2 del DPR 203/88 e, in particolare, il 10% del quantitativo di materie prime previste per l'attività di cui al punto 5, dell'allegato 2 del DPR 25 luglio 1991, limitatamente alla produzione degli articoli in gomma.
- Legge Regionale N. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale - Impianto industriale per il trattamento, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei residui provenienti dalla frantumazione in agro del Comune di Monte Sant'Angelo (Fg) - Proponente: SIF TRADE S.r.l.

6.11 Fabbricazione di prodotti chimici

- La Legge regionale "anti-diossina" n. 44/2008, denominata anti-diossina, prescrive, per la prima volta, dei limiti precisi per gli impianti industriali alle emissioni in atmosfera di diossine, furani.
In seguito al forte dibattito seguito all'approvazione della Legge e in vista della sua prima fase di applicazione (1 aprile 2009) è stato siglato a Roma, il 19 febbraio 2009, un Protocollo d'intesa integrativo tra tutti i soggetti coinvolti che ha rinviato di tre mesi (30 giugno 2009) l'entrata in vigore della prima fase della Legge regionale "antidiossina" lasciandone, di fatto, inalterati i principi di fondo.
Vengono stabiliti, nella prima fase, precisi criteri e modalità di monitoraggio delle emissioni e riaffermata la sostenibilità del limite di 0,4ng I-TEQ/Nm³ come obiettivo da raggiungere entro il 2010 mediante l'adozione delle migliori tecniche disponibili che dovranno essere indicate da uno studio di fattibilità proposto dall'Ilva (entro il 30 dicembre 2009) supportata da ISPRA e Arpa Puglia.
- Ordinanza 21 febbraio 2008, n.144 recante la "disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti al di fuori della Regione Puglia".
Il settore manifatturiero in Puglia è quello che determina la maggiore produzione di rifiuti speciali. I rifiuti prodotti dal settore manifatturiero sono ciò che rimane del processo di lavorazione delle materie prime (grezze, o semilavorate), oppure degli imballaggi degli oggetti finiti, o delle ristrutturazioni e modificazione degli impianti e delle macchine (utensili o da movimentazione).
- Legge Regionale Puglia n. 29/2007 - Limite allo smaltimento extraregionale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
- Normative sullo sversamento dei reflui

Attualmente la legislazione degli scarichi urbani in Italia industriali o agricoli è disciplinata dal cd Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006) agli artt. 100-108 "Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi".

Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti.

L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.

Le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, possono definire valori limite di emissione diversi da quelli previsti dal decreto, sia per quanto riguarda la concentrazione massima ammissibile sia in relazione alla quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Tuttavia le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati dal decreto:

L'art. 108 nello specifico disciplina gli "scarichi di sostanze pericolose".

Questo articolo tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, prevede valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.

6.12 Settore lapideo

- PRAE (Piano Regionale delle Attività Estrattive)

Il PRAE persegue le seguenti finalità:

- a) pianificare e programmare l'attività estrattiva in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, al fine di contemperare l'interesse pubblico allo sfruttamento delle risorse del sottosuolo con l'esigenza prioritaria di salvaguardia e difesa del suolo e della tutela e valorizzazione del paesaggio e della biodiversità;
- b) promuovere lo sviluppo sostenibile nell'industria estrattiva, in particolare contenendo il prelievo delle risorse non rinnovabili e privilegiando, ove possibile, l'ampliamento delle attività estrattive in corso rispetto all'apertura di nuove cave;
- c) programmare e favorire il recupero ambientale e paesaggistico delle aree di escavazione abbandonate o dismesse;
- d) incentivare il reimpiego, il riutilizzo ed il recupero dei materiali derivanti dall'attività estrattiva.

Il P.R.A.E., in particolare, contiene:

- 1) la relazione illustrativa delle finalità e dei criteri informativi del piano;
- 2) le norme tecniche per la progettazione e la coltivazione delle cave e per il recupero ambientale delle aree interessate;
- 3) la carta giacimentologica implementata con sistema GIS contenente:
 - a) l'indicazione delle risorse di potenziale sfruttamento;
 - b) i vincoli urbanistici, paesaggistici, culturali, idrogeologici, forestali, archeologici;
 - c) la tabella dei fabbisogni di cui all'art. 31 comma 1 lett. e) l.r. n. 37/85.

- Norme sul trattamento delle polveri

D.Lgs 3 aprile 2006. n. 152 "Norme in materia ambientale. Parte quinta - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"

Il presente titolo, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni

L'autorizzazione stabilisce:

- a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
- b) per le emissioni convogliate o di cui é stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli
- c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.

6.13 Stampa e servizi connessi alla stampa

- Normative sullo sversamento dei reflui

Attualmente la legislazione degli scarichi urbani in Italia industriali o agricoli è disciplinata dal cd Testo Unico Ambientale(Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006) agli artt. 100-108 "Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi".

Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti.

L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.

Le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, possono definire valori limite di emissione diversi da quelli previsti dal decreto, sia per quanto riguarda la concentrazione massima ammissibile sia in relazione alla quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Tuttavia le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati dal decreto:

L'art. 108 nello specifico disciplina gli "scarichi di sostanze pericolose".

Questo articolo tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui e' effettuato lo scarico, prevede valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.

- Norme sul trattamento delle polveri

D.Lgs 3 aprile 2006. n. 152 "Norme in materia ambientale. Parte quinta - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"

Il presente titolo, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni

L'autorizzazione stabilisce:

- d) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
- e) per le emissioni convogliate o di cui é stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli
- f) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.

7. Riferimenti normativi del SISTRI

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art.1, comma 1116)

Stabilisce la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione ed in rapporto:

- alla sicurezza nazionale;
- alla prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata in ambito di smaltimento illecito dei rifiuti.

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (art.2, comma 24)

Stabilisce l'obbligo per alcune categorie di soggetti di installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti.

Legge 3 agosto 2009, n. 102 (art. 14-bis)

Affida al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la realizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti speciali e di quelli urbani limitatamente alla Regione Campania, attraverso uno o più decreti che dovranno, tra l'altro, definirne:

- tempi e modalità di attivazione;
- data di operatività del sistema;
- informazioni da fornire;
- modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati;
- modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi;
- modalità di elaborazione dei dati;
- modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo;
- entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati per la costituzione e funzionamento del sistema.

Direttiva UE 2008/98/CE relativa ai rifiuti

Attualmente in fase di recepimento, la quale, tra l'altro:

- stabilisce l'obiettivo di ridurre al minimo le conseguenze della produzione e della gestione di rifiuti per la salute umana e per l'ambiente (art. 1);
- riconosce il principio "chi inquina paga" (art.14);
- obbliga gli Stati ad adottare misure affinché produzione, raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni da garantire protezione dell'ambiente e della salute umana; a tal fine prevede, tra l'altro, l'adozione di misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale ed il controllo dei rifiuti pericolosi, per soddisfare i requisiti informativi su quantità e qualità di rifiuti pericolosi prodotti o gestiti (art.17);
- stabilisce che le sanzioni debbano essere efficaci, proporzionate e dissuasive (art.36).